



COMUNE DI SCAFA
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 20/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022

L'anno duemilaventi, addì venti, del mese di Agosto alle ore 11:00, nella sala riunioni virtuale in modalità videoconferenza, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	GIANCOLA MAURIZIO	SI
VICESINDACO	DI FIORE GIORDANO	SI
ASSESSORE	DI VENANZIO FABIO ANTONIO	--
ASSESSORE	DI FIORE MANUELA	SI
ASSESSORE	DI PAOLO DANIELA	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Il Presidente, **Avv. GIANCOLA MAURIZIO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **D' INCECCO MARZIA**, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 7 del 27/03/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- La delibera di C.C. n. 8 del 27/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- La delibera di G.C. n. 34 del 01/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2020;
- La delibera di C.C. n. 12 del 06/07/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che sono state effettuate le prescritte comunicazioni alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);

VISTA la deliberazione n. 143 del 04.12.2019 con la quale veniva modificata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della Legge n. 449/1997, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- i recenti provvedimenti normativi hanno modificato il sistema contabile degli enti locali al fine di armonizzare i sistemi contabili (D. Lgs. n. 118/2011, D. Lgs. n. 126/2014);
- l'articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità";
- l'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con cui è previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) approvato ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli

limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. *Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*
5. *Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.*”

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*”

RILEVATO che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

CONSIDERATO che il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

VISTO l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle „unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”;*

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO che è possibile dare applicazione alla nuova norma, atteso che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

VISTA la circolare del Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Interno e con il MEF prot. n. 1374 A del 8.6.2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;

RITENUTO doveroso procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente, dando atto che con il D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) è stata introdotta una modifica significativa alla disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

ACCERTATO che, secondo quanto precisato dall'art. 2 del D.M. del 17/04/2020, per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza assunti per la spesa complessiva relativa a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alla somministrazione di lavoro, al personale di cui all'art. 110 del Tuel, nonché a tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

VISTA la deliberazione n. 55 del 25/06/2020 della Corte dei Conti – Sezione di controllo per l'Emilia Romagna – che, in merito al quesito posto dall'ente istante se nel calcolo del rapporto ai fini del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022 ci si debba riferire, per una corretta gestione della spesa del personale e della programmazione, al rendiconto del 2018, si pronuncia nei seguenti termini: “...per *“ultimo rendiconto della gestione approvato”* debba intendersi il *primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020...*”;

VERIFICATO che l'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. del 17/03/2020 riferita alle annualità 2020/2022 è contenuta nel prospetto di cui all'**Allegato A** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che:

- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera D (comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) prevista dall'art. 3 del DM e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti nel 2019, inferiore alla soglia del 27,20%, si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.
- il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17/03/2020 per la propria fascia demografica di appartenenza;

RAMMENTATO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella

medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

VISTA la normativa in materia di spesa di personale: art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

DATO ATTO che la spesa di personale del Comune di Scafa derivante dalla media del triennio 2011/2013, ammonta ad euro **606.719,91**, come quantificata dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario nelle precedenti deliberazioni, tenendo conto delle voci "incluse ed escluse" secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 9 del 17.02.2006, e delle Linee Guida della Corte dei Conti per i questionari sul conto annuale del personale;

RITENUTO comunque evidenziare che, ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale 17 marzo 2020 *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;

VISTI:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;
- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (Corte dei Conti Abruzzo, parere n. 296/2008);

ACCERTATO che la Corte dei Conti Sezione Autonomie si è già espressa sull'applicazione dell'art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 ai fini del calcolo della riduzione delle spese di personale con la deliberazione n. 25/2014 confermando, peraltro, l'interpretazione letterale delle norme vigenti e affermando che: *"In luogo del menzionato parametro temporale "dinamico", il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013..."*;

RICHIAMATO l'art. 3 della L. n. 56 del 19/06/2019 (Legge Concretezza) rubricato "*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*" che dispone:

- al comma 8: "*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*";
- al comma 9, sono state introdotte alcune modifiche al D. Lgs. n. 165/2001, una delle quali è riferita all'art. 34-bis, comma 4, che risulta così modificato: "*Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2*";

ACCERTATO quindi, che dalla data di entrata in vigore della Legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, non sussistendo più, anche per i Comuni, nel triennio di riferimento, l'obbligo di espletare le mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi, ma solo la facoltà;

RILEVATO che rimane confermata l'obbligatorietà della comunicazione preventiva all'avvio delle procedure di assunzione prevista dall'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, sebbene i tempi previsti dal comma 4 dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, sono ridotti a 45 giorni ai sensi della Legge n. 56/2019;

CONSIDERATO che, a causa delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni, si avverte notevolmente l'esigenza di reclutare nuovo personale attraverso la velocizzazione delle procedure assunzionali;

RITENUTO quindi che la facoltà prevista dall'art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019 (Legge concretezza) rappresenti un percorso che faciliterebbe, per questo Comune, l'immissione di nuove risorse all'interno dell'Ente favorendo il ricambio generazionale;

RICHIAMATO l'art. 91, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che, in materia di assunzioni, testualmente recita: "*Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo*";

VISTO l'art. 17, comma 1-bis, del D.L. n. 162 del 30/12/2019 che testualmente recita: "*Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*";

ATTESO, quindi, che questo Ente, nell'ottica di immettere nuovo personale perseguendo come obiettivo l'economicità delle procedure, potrà utilizzare le graduatorie già esistenti e quelle approvande a conclusione delle procedure concorsuali in itinere;

ATTESO che, in attuazione del PTFP 2019/2021 di cui agli atti sopra richiamati, sono ancora in itinere alcune procedure in via di definizione e che la spesa derivante dall'assunzione delle unità da reclutare a conclusione delle stesse non dovrà computarsi nelle capacità assunzionali di cui al prospetto *Allegato "B"*;

Visto l'art. 11 bis comma 2 del D.L. n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12: *“Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”*;

Tenuto conto delle risorse necessarie a questo ente per operare l'attribuzione delle indennità di posizione nei nuovi valori, decorrenti dal 2019, dei titolari di Responsabilità di Servizio, sono pari ad € 41.959,70 come nel calcolo di seguito prospettato:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE	
P.O. STORICHE	17.297,80
AREA FINANZIARIA	14.450,00
AREA AMMINISTRATIVA	12.450,00
AREA TECNICA	13.500,00
AREA POLIZIA MUNICIPALE	11.500,00
RISULTATO	7.357,50
A VALERE SUL BUDGET	41.959,70

EVIDENZIATO pertanto che, le procedure assunzionali in corso alla data del 20 aprile 2020 saranno concluse a valere sulla capacità assunzionale residua al 31.12.2019 pari ad € **161.961,00** (€ 203.971,07 – € 41.959,70 di cui al punto precedente);

DATO ATTO pertanto che, sulla scorta della definizione delle procedure assunzionali già in essere e della decurtazione di cui al punto precedente, l'importo dei resti assunzionali dell'Ente sarà pari ad € **63.995,17**;

RILEVATO, infatti, che la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno del 08/06/2020, al paragrafo 1.1 (*Decorrenza del decreto attuativo*) espressamente prevede: *“Al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure*

assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purchè siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili..... Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l'anno 2020. Pertanto, a decorrere dal 2021, i comuni di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono – come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale – il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020”;

CONSIDERATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve ricomprendere anche l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e s.m.i. (che fissava dall'1/1/2013 un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009);

DATO ATTO che comunque, a seguito delle cessazioni avvenute, l'attuale dotazione organica dell'ente (computata per l'anno 2020 per l'intero anno sulle posizioni del personale in servizio), sviluppa una spesa complessiva di euro **356.845,46**;

EVIDENZIATO che :

- dal 1 agosto 2020 si è verificata la cessazione di n. 1 istruttore di vigilanza – Agente di Polizia Municipale Cat. C. Pos. Eco C1 con conservazione del posto di lavoro per la durata del periodo di prova in quanto vincitore di concorso presso altra amministrazione (ART. 14BIS CCNL 6/7/1995 E ART. 20 CCNL 21/05/2018);
- dal 1 settembre 2020 si verificherà la cessazione per pensionamento “Quota 100” di n. 1 esecutore-operaio Cat. A – Pos. Eco. A4;
- a seguito di tali due cessazioni si realizzano a regime (dal 2021) economie sulla spesa di personale pari ad € **59.911,87** di cui € **32.352,06** dalla cessazione dell' istruttore di vigilanza – Agente di Polizia Municipale Cat. C. Pos. Eco C1 ed € 27.586,81 dalla cessazione dell' esecutore-operaio Cat. A – Pos. Eco. A4 (l'economia per l'anno 2020 riproporzionata ai mesi di cessazione è pari ad € **13.468,77** per l'istruttore di vigilanza – Agente di Polizia Municipale ed € **9.195,60** per l' esecutore-operaio per un totale di € **22.664,37**);

CONSIDERATO pertanto di dover procedere:

- alla modifica della pianta organica dell'Ente provvedendo alla istituzione di un nuova figura di Istruttore di vigilanza – Agente di Polizia Municipale part-time al 69,44% (25h settimanali) al fine di poter provvedere alla sostituzione, anche nel periodo di conservazione del posto di lavoro della dipendente cessata per la durata del periodo di

prova in quanto vincitore di concorso presso altra amministrazione (ART. 14BIS CCNL 6/7/1995 E ART. 20 CCNL 21/05/2018);

- a rendere vacante il posto Istruttore di vigilanza – Agente di Polizia Municipale di nuova istituzione part-time al 69,44% (25h settimanali) e alla copertura dello stesso mediante assunzione con l'utilizzo dello scorrimento graduatoria formata da altri Enti (presumibilmente dal 1 ottobre p.v.);

CONSIDERATO altresì che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere a programmare una ulteriore assunzione di n. 1 esecutore specializzato – operario Cat. B3, a decorrere dall'anno 2021, assunzione che, potrà essere effettivamente programmata in successiva deliberazione di modifica del fabbisogno di personale previa individuazione delle risorse finanziarie necessarie;

RICHIAMATE le disposizioni della L. di bilancio per il 2019, in particolare:

- i commi 361-367, da cui deriva che le graduatorie dei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2019) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, e, pertanto restano tutt'oggi in vigore le precedenti disposizioni relative alle graduatorie già vigenti (ovvero quindi quelle relative a concorsi banditi fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio secondo la precisazione del comma 365);
- il comma 362, che ribadisce la durata triennale della validità delle graduatorie e prevede un progressivo esaurimento delle stesse: per quelle approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 fino al 30 settembre 2019 (il cui utilizzo è possibile solo previa frequenza obbligatoria di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, e superamento di un esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità) – per quelle approvate nel 2014 fino al 30 settembre 2019 – per quelle approvate nel 2015 fino al 31 marzo 2020 – per quelle approvate nel 2016 fino al 30 settembre 2020;
- il comma 363 per cui non sussiste più l'obbligo, per gli enti locali, di attingere preventivamente alle graduatorie vigenti, prima dell'indizione di eventuali nuovi concorsi per i medesimi profili professionali;

RICHIAMATO, in merito a quanto previsto dall'art. 91 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (*“per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci...omissis... per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”*), quanto sostiene la Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n.189/2018/PAR, per cui *“Pertanto, a regime, il nuovo sistema, nella proiezione che ne fa il legislatore, dovrebbe essere caratterizzato dall'abbandono del concetto stesso di dotazione organica, di tal che la distinzione, sopra richiamata, tra posti in organico resi disponibili in base a vacanze pregresse rispetto alle procedure concorsuali e posti di nuova istituzione, dovrebbe venir meno”*;

TENUTO CONTO che i principi mutuati dalla giurisprudenza contabile per l'utilizzo di graduatorie di altri enti, prevedono:

- la previa indizione della mobilità;
- l'accordo tra amministrazioni interessate, anche successivo all'approvazione della graduatoria, atteso che l'utilizzo delle graduatorie è motivato dalla *“..necessità di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali”*;
- l'omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico;

VISTA la legge di conversione del D.L 169/2019 c.d. “milleproroghe” con la quale all’art. 17 comma 1-bis è stato previsto che “Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” e pertanto tale norma consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga all’art. 91, comma 4, del TUEL, quindi anche su posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso;

RILEVATO che si è reso necessario predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione, tenendo conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale non potendo comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

DATO ATTO che il presente piano sarà suscettibile di integrazioni e/o rivisitazioni in caso di sopraggiunte modifiche normative in materia;

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 (*Allegato “C”*) predisposta dal Servizio amministrazione del personale, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli dirigenti, a seguito di attenta valutazione:

- a) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale e della sostenibilità finanziaria della medesima programmazione nel triennio di riferimento;
- b) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;

RITENUTO di approvare la nuova dotazione organica dell’ente (*Allegato D*) espressa in termini di spesa potenziale di personale che a decorrere dall’anno 2021 è pari ad **€ 413.150,06** ;

DATO ATTO che il presente PTFP è coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione e gli equilibri di bilancio nel medesimo triennio di riferimento;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

s.m.i.; VISTO il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21

maggio 2018;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

1) Di considerare le premesse e motivazioni tutte quali parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo.

2) Di dare atto che l'applicazione del D.M. del 17/03/2020 per il Comune di Scafa comporta quanto evidenziato nell'*Allegato "A"* al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, precisamente:

- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera D (comuni da 30.000 a 4.999 abitanti) prevista dall'art. 3 del DM e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti nel 2018, inferiore alla soglia del 27,20%, si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.
- il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17/03/2020 per la propria fascia demografica di appartenenza;

3) Di dare atto che:

- la spesa di personale derivante dal presente Piano, tenuto conto del personale attualmente in servizio, al netto delle cessazioni, nonché delle procedure assunzionali in itinere, rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006 (valore medio di spesa di personale sostenuto dal Comune di Scafa nel triennio di riferimento (2011-2013) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale anche se il rispetto di tale limite è escluso per le assunzioni effettuate derivanti dall'applicazione della nuova capacità assunzionale come previsto dall'art. 7 del decreto interministeriale 17 marzo 2020 che testualmente recita *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

4) Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020/2022 secondo quanto risultante dall'*Allegato "E"* al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5) Di dare atto che:

- a) il presente PTFP è coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione;
- b) la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni ed è risultante dal prospetto di cui all'*Allegato "D"* al presente PTFP quale parte integrante e sostanziale;
- c) per quanto riguarda le modalità di reclutamento si procederà, per le motivazioni espresse in premessa, nelle seguenti modalità:
 - il previo avvio della procedura mobilità obbligatoria ex art 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.mi.i. per tutte le figure professionali da reclutare;
 - ricorrendo alla facoltà di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 56/2019 (Legge Concretezza), ovvero senza previo esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per il reclutamento delle unità di personale previste nel presente Piano laddove siano presenti graduatorie ancora valide ed efficaci, anche di altri enti e previa stipula di convenzione, allo scopo di immettere nuovo personale in servizio nel minor tempo possibile assicurando così il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- d) è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere a programmare una ulteriore assunzione di n. 1 esecutore specializzato – operario Cat. B3, a decorrere dall'anno 2021, assunzione che, potrà essere effettivamente programmata in successiva deliberazione di modifica del fabbisogno di personale previa individuazione delle risorse finanziarie necessarie dando indirizzo ai Responsabili di Servizio al fine di effettuare le verifiche di cui trattasi;

- 6) **Di precisare** che il predetto piano sarà suscettibile di integrazioni e/o rivisitazioni in caso di sopraggiunte modifiche normative in materia.
- 7) **Di condizionare** l'efficacia del presente atto alla ricezione del parere positivo da parte del Revisore Unico dei Conti in merito al rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali dell'Ente locale.
- 8) **Di demandare** all'organo di gestione gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente Piano previo l'invio dello stesso al Revisore Unico dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere e la trasmissione ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D. Lgs n. 165/2001, del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuto adempimento è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
- 9) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel)".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 447 del 20/08/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **D' INCECCO MARZIA in data 20/08/2020.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 447 del 20/08/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore **Dott. BUFARALE ANDREA in data 20/08/2020.**

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. GIANCOLA MAURIZIO

Il Segretario Generale
D' INCECCO MARZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Scafa all'Albo Pretorio online del Comune di Scafa il giorno 20/08/2020 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 05/09/2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera contestualmente all'affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

D' INCECCO MARZIA Il Segretario Generale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

D' INCECCO MARZIA Il Segretario Generale
